



Delibera n. 281/2019

**Oggetto: Corte di Appello di Napoli** – Sezione Specializzata Imprese - prof. arch. Massimo Pica Ciamarra - PCA int. Pica Ciamarra Associati c/ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Atto di Appello notificato in data 15/10/2019 ed acquisito al prot. n. 22820 del 16/10/2019 - **conferimento incarico legale congiunto all'avv. Barbara Pisacane dell'Avvocatura interna ed al prof. avv. Giovanni Capo, avvocato di libero foro.**

### IL PRESIDENTE

#### VISTI:

- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
- il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
  - l'Atto di Appello, notificato in data 15/10/2019 ed acquisito al prot. n. 22820 del 16/10/2019, proposto innanzi alla Corte di Appello di Napoli – dal prof. arch. Massimo Pica Ciamarra – PCA int. Pica Ciamarra Associati contro l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per la riforma della sentenza resa *inter partes* dal Tribunale di Napoli (sezione specializzata in materia di impresa) il 15 Marzo 2019 e pubblicata il 18 Marzo 2019 n. 2938/2019 nel giudizio R.G. 2007/2014, mai notificata, con richiesta di emettere i seguenti provvedimenti:
    - sentenza inibitoria nei confronti di questo Ente, in ordine alla utilizzazione del progetto preliminare e definitivo dei lavori “Salerno Porta Ovest”, come accettati e validati, anche a fini espositivi, promozionali o di comunicazione;
    - in via concorrente o subordinata, condannare questo Ente al risarcimento di tutti i danni indicati in citazione, morali e patrimoniali, nella misura che il giudice riterrà dovuta secondo esiti istruttori ovvero secondo equità;
    - in via istruttoria nominare c.t.u., al fine di accertare la natura di opera dell'architettura o ingegneristica dei progetti preliminare e definitivo, il carattere di originalità e novità delle soluzioni offerte, la necessità delle variazioni apportate in sede di redazione del progetto esecutivo e quantificare il pregiudizio subito dagli attori, con vittoria di spese del doppio grado ed attribuzione;
- la *vocatio in jus* del 15/02/2020;
- la necessità di costituirsi in giudizio e resistere in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto;

#### CONSIDERATO CHE il Dirigente dell'Avvocatura attesta e dichiara quanto segue:

- l'art. 7 del D. Lgs. 169/16 (Modifiche all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), co. 7, testualmente dispone che “*Ferma restando la facoltà di attribuire l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati*



Delibera n. 281/2019

*dell'ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato";*

- il citato art. 7 del D. Lgs. 169/16 ha recepito quanto sancito dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9253/1996, hanno riconosciuto agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l'affidamento della propria difesa all'ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro o, in presenza di specifica previsione legislativa, all'avvocatura erariale;
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE a far data dal 18 aprile 2016, espressamente esclude all'art. 10 i servizi legali dall'ambito di applicazione della normativa sugli appalti di servizi;
- la Circolare n. 1 resa in data 19 gennaio 2017 dall'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti ribadisce testualmente che: **a)** l'affidamento fiduciario di un singolo incarico di patrocinio è in linea con le previsioni del D. Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) e, soprattutto, con quelle di cui alla direttiva europea n. 24/2014, di cui la riforma del codice costituisce coerente attuazione; **b)** le pubbliche amministrazioni possono procedere al conferimento dell'incarico nel modo ritenuto più confacente al perseguimento del concreto interesse dell'ente, assolvendo il solo onere (artt. 1 e 3 L. n. 241/1990) di esplicitare le ragioni che motivano la scelta del professionista incaricato; **c)** nelle previsioni di cui alla tab. XIV delle direttiva 2014/14/UE) n. 6, 28, 113 e 114 e, in particolare, il considerando n. 25, è espressamente sancita la scelta di escludere "dall'ambito di applicazione della presente direttiva", oltre ai servizi prestati dai notai o quelli connessi all'esercizio di pubblici poteri, quelli che "comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari";
- il parere del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2017 n. 2109, intervenendo sulle Linee Guida dell'ANAC, ha escluso i servizi legali dall'applicazione del D. Lgs. 50/2016 *"anche in ragione di una rilevante componente fiduciaria delle scelte che pure deve essere ritenuta in considerazione"* ritenendo necessaria l'acquisizione, tra gli altri, del parere del Consiglio Nazionale Forense;
- il parere del Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia del 15 dicembre 2017, intervenendo sulle Linee Guida ANAC, ha sancito testualmente i seguenti otto principi: **1)** quando l'avvocato è chiamato ad assumere il patrocinio in giudizio ed assumere la rappresentanza della P.A. esegue una prestazione che è intrinsecamente diversa da quella che viene solitamente affidata mediante una gara e coincidente o assimilabile ad un appalto; **2)** il conferimento del singolo ed episodico incarico di patrocinio, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materie di procedure di evidenza pubblica; **3)** la specialità della prestazione di patrocinio rende, secondo il Consiglio di Stato (sent. 2730/2012), incompatibile tale incarico con una selezione dell'avvocato mediante un procedimento comparativo, quand'anche semplificato ai sensi del previgente art. 27 del D. Lgs. 163/2006 e ciò *"... alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, della non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e*



Delibera n. 281/2019

della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici ...”; **4)** la difesa in giudizio e la rappresentanza di una P.A. si colloca nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, settore statale distinto e speciale rispetto ai campi dell’attività amministrativa regolata dal codice dei contratti pubblici; **5)** il rapporto tra avvocato e cliente è un contratto di patrocinio che, collocabile nell’ambito della categoria generale del contratto d’opera professionale (artt. 2229-2238 codice civile), contiene uno specialissimo potere di rappresentanza che ne enfatizza il profilo fiduciario, non confrontabile sulla base di giudizi comparativi né tantomeno di formule matematiche; **6)** l’esigenza di una difesa tecnica ed esclusiva costituisce diretto risvolto del diritto costituzionale di difesa ex art. 24 Cost. in applicazione del quale “... gli avvocati si trovano in una posizione che ha aspetti di peculiarità che oggettivamente la differenziano da quella di tutti gli altri prestatori d’opera intellettuale ...” (Corte Costituzionale, sentenza n. 137 del 1975); **7)** il diritto europeo (artt. 10 della direttiva 2014/24/UE e 21 della direttiva 2014/25/UE) ha isolato proprio gli incarichi di assistenza in giudizio e quelli connessi all’esercizio di pubblici poteri, allo scopo di escluderli completamente dall’applicazione della disciplina sugli appalti e, segnatamente, dai procedimenti di evidenza pubblica, sia pur se semplificati; **8)** l’ANAC esegue una saldatura interpretativa tra l’art. 17 c. 1 lett. d) e l’art. 4 del D. Lgs. 50/2016. Il citato art. 17 reca la volontà di escludere dall’applicazione del codice gli affidamenti dei servizi legali nei casi in cui è più marcato il carattere fiduciario dell’attività svolta dall’avvocato. L’art. 4 sottopone i contratti “esclusi” ai principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. Il precedente dell’art. 4 è l’art. 27 del D. Lgs. 163/2006 che giustificava l’affidamento se preceduto da un invito ad almeno cinque concorrenti. E’ evidente che l’art. 27 si muovesse secondo una certa elasticità applicativa e che i principi ivi enunciati avrebbero potuto essere soddisfatti con una semplice e accurata motivazione a sostegno di un affidamento diretto. Ciò trova conferma nella nuova formulazione dell’art. 4 che, attraverso una disciplina più “liberale” sul piano dei vincoli procedurali, non prevede più il procedimento comparativo con la richiesta di almeno cinque preventivi. Anzi, sembra corretto ritenere che l’art. 4, col suo richiamo ai principi, intenda evocare proprio e soltanto il rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa senza mettere in discussione la facoltà di affidamento diretto *intuitu personae*. Il richiamo ai principi esiste ma esso è perfettamente compatibile col rispetto delle regole generali dell’azione amministrativa. Il codice dei contratti ha introdotto una distinzione tra due regimi diversi: i servizi legali previsti dall’art. 17, comma 1, lett. d), sono esclusi tout court dall’applicazione del codice; gli altri servizi legali, invece, per effetto del combinato disposto tra l’allegato IX e gli artt. 140, 141 e 142, sono sottoposti ad un procedimento di gara semplificato. Una P.A. può anche affidare un incarico di patrocinio all’esito di una comparazione ma tale eventualità non è un obbligo imposto dalla Legge ed esso si potrà comunque svolgere attraverso una snella mera consultazione informale, senza tutti gli adempimenti che l’ANAC ritiene necessari nelle Linee Guida che non combaciano con il contenute delle direttive europee. In tal senso



Delibera n. 281/2019

cfr., in ultimo, TAR Puglia, sez. II, sentenza n. 1289 dell'11.12.2017, confermativa della sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 del 2012;

- i pareri del Consiglio di Stato del 9 aprile 2018 e n. 2017 del 3 agosto 2018, intervenendo sulle Linee Guida dell'ANAC, ritenute non vincolanti alla luce dei criteri generali definiti dal Consiglio di Stato nel parere n. 855 del 1°4.2016, escludono i servizi legali dall'applicazione del D. Lgs. 50/2016 per le seguenti testuali considerazioni: “... *Le prestazioni di servizi legali possono essere inquadrare in due differenti tipologie di contratti: **a)** il contratto d'opera intellettuale con prevalenza del lavoro personale, ragione dell'intuitu personae in applicazione del quale il cliente decide di affidarsi a quel professionista perché ne riconosce la capacità nell'esecuzione della prestazione, sia pur seguendo una scelta procedimentalizzata attraverso un elenco ristretto di Studi Legali/professionisti, pubblicato sul sito dell'amministrazione, sempre aperto e suscettibile di integrazione/modificazione. I profili da valorizzare possono essere: l'esperienza e la competenza tecnica; la pregressa proficua collaborazione nella medesima questione; il costo del servizio. Si ritiene opportuno utilizzare, per compiere la scelta, il criterio eell'equa ripartizione al fine di esercitare quella naturale e doverosa discrezionalità che mai può essere del tutto negata alla P.A., pena il venir meno della sua stessa funzione amministratrice; **b)** contratto di appalto di servizi legali il quale presuppone che l'appaltatore esegua la prestazione servendosi dell'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Ciò si verifica quando il cliente richiede una prestazione continuativa che viene resa da uno o più professionisti organizzati (in possesso di requisiti non troppo restrittivi preferendo studi associati nei quali siano presenti giovani professionisti) che si impegnano a trattare l'intero contenzioso, per una durata predeterminata (per esempio triennale) del cliente stesso. L'affidamento diretto è sempre possibile a condizione che la controversia presenti elementi di effettiva particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell'avvocato; in caso di consequenzialità/complementarietà con altri incarichi in precedenza affidati; per ragioni di urgenza ...”;*
- il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero di Giustizia n. 1131/1295/4684 del 6-7.2.2018, ribadisce i seguenti principi: **a)** la non vincolatività delle Linee Guida ANAC; **b)** la difficoltà di distinguere i servizi legali totalmente esclusi da quelli parzialmente assoggettati alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici; **c)** la condivisibilità delle considerazioni del Consiglio di Stato relative alla peculiarità della professione forense e al divieto di *gold plating* (art. 1 L. 11 del 28.1.2016, di delega per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26.2.2014). Rileva infatti al riguardo il “divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'art. 14, commi 24-ter e 24-quater, della L. n. 246 del 28.11.2005);
- le Linee Guida dell'ANAC n. 12 del 24.10.2018, alla luce dei precedenti pareri, non sono vincolanti e costituenti mere indicazioni operative nonchè applicabili nei limiti così come sanciti dal Consiglio di Stato, dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio Nazionale Forense;
- “... *il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contatto d'opera intellettuale che esula*



dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica. Il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici ..." (Consiglio di Stato n. 2730 del 2012);

- "... è legittimo l'affidamento in via fiduciaria di un singolo incarico o di una singola attività afferente ad una specifica vertenza legale, vista la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici ..." (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, sentenza n. 1383 del 16.7.2014);
- "... ai fini dell'applicabilità o meno delle norme del codice dei contratti pubblici ai servizi legali, deve ritenersi che si è al cospetto di attività riconducibili nel concetto di servizi legali soltanto qualora l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso ed articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca ... è pertanto escluso che si debba procedere all'affidamento con una selezione pubblica qualora l'incarico consista nell'occasionale o episodico svolgimento di una attività di consulenza legale ... Al titolare della rappresentanza legale dell'Ente o al dirigente può essere rimessa la scelta intuitu personae del difensore esterno ..." (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania/Salerno, sentenza n. 1197 del 28.5.2015);
- le modalità di conferimento del singolo incarico di patrocinio sono state, comunque e da sempre, oggetto di innumerevoli incertezze applicative per la sua differenza ontologica con l'affidamento dei servizi legali (Corte dei Conti n. 19/2009; TAR Lombardia, Milano, sez. I, sentenza n. 2225 del 15.9.2011; Corte dei Conti – sezione Regionale di Controllo Umbria, deliberazione n. 137/2013/PAR; TAR Salerno, sez. II, sentenza n. 1383 del 16.7.2014; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 5448 del 23.12.2016; Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 236 del 2013 e n. 178 del 15 maggio 2014; Corte dei Conti SS.RR. n. 6/2005; Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo per il Piemonte deliberazione n. 362 del 25.10.2013; Corte dei Conti Sezione Controllo Emilia Romagna, delibera n. 75 del 26.4.2017);
- l'incarico di patrocinio legale, anche secondo quanto ritenuto dalla Corte dei Conti SS.RR. n. 6/2005, non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e pertanto non è soggetto all'applicazione la relativa disciplina (art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001, art. 3, commi da 54 a 57, della legge finanziaria per il 2008 e art. 5, comma 9, D.L. 95/2012), e come recentemente affermato dalla Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo per il Piemonte – con deliberazione n. 362 del 25.10.2013,



Delibera n. 281/2019

detto incarico è escluso dal novero degli atti da trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte medesima (comma 173, articolo unico, L. 23.12.2005, n. 266 – legge finanziaria) e, tra l'altro, è sempre possibile previa verifica del carico di lavoro dell'avvocatura interna secondo il dettato dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 29/93 successivamente art. 7 del D. Lgs. 165/2001 (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Lazio, sentenza n. 1566/2011). Tale ultima normativa, per giunta, è applicabile agli Enti portuali a seguito della riforma della L. 84/94 introdotta con il D. Lgs. 169/2016, essendo espressamente esclusa secondo la previgente formulazione della citata L. 84/94;

- “... gli enti locali non hanno l'obbligo di esperire una gara per affidare un singolo incarico di patrocinio ...” (Corte dei Conti, Controllo Umbria, n. 137/2013/PAR);
- “... Ai fini dell'applicabilità o meno del codice dei contratti pubblici ai servizi legali, deve ritenersi che si è al cospetto di attività riconducibili nel concetto dei servizi legali soltanto qualora l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca. Per tal via, soggiacciono alle regole dell'evidenza pubblica i soli rapporti che presentano predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni. È escluso, invece, che si debba procedere all'affidamento con una selezione pubblica qualora l'incarico consista nell'occasionale o episodico patrocinio legale dell'ente in giudizio, oppure nell'altrettanto occasionale o episodico svolgimento di un'attività di consulenza legale, rese in esecuzione di contratti d'opera intellettuale, ex art. 2229 c.c. e ss., la cui disciplina risiederebbe non nelle disposizioni sull'affidamento dei contratti pubblici, ma nell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D. Lgs. 165/2001, per come modificato dall'art. 32 del D.L. 223/2006, convertito in Legge 248/2006, regolante i rapporti di collaborazione autonoma tra amministrazione e privati ... Si aggiunge al dato testuale il fatto che il patrocinio in giudizio è conferito in un momento di bisogno di assistenza legale, che per natura è un bisogno occasionale e contingente che non ricorre nel caso delle esigenze di servizio le quali, invece, sottintendono un bisogno non episodico ma perdurante nel tempo, riconducibile alla necessità di perseguire i fini istituzionali dell'amministrazione; se la prestazione richiesta al professionista comporta un complesso di attività variegata che non si sostanziano nel solo patrocinio in giudizio, ma presuppongono altresì attività che denotano l'inserimento del medesimo professionista nell'organizzazione dell'ente, in questi casi è configurabile un appalto di servizi legali, con conseguente applicazione delle modalità selettive previste dal previgente art. 20 del D. Lgs. 163/2006. Tali modalità selettive si presentano di fatto identiche a quelle richieste dall'art. 7, comma 6 bis, del D. Lgs. 165/2001, laddove impongono l'invito di un congruo numero di professionisti, la comparazione delle singole candidature e, ancora prima, il necessario rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ...” (TAR Salerno, sez. II, sentenza n. 1197 del 28.5.2015). Sulla legittimità del ricorso ad avvocati esterni cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 5448 del 23.12.2016; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sentenza



Delibera n. 281/2019

n. 3057 del 22.12.2016; TAR Puglia, Lecce, sez. II, sentenza n. 875 del 31 maggio 2017; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sentenza n. 334 del 6.2.2017;

**VALUTATE le ulteriori considerazioni del dirigente dell'Avvocatura in merito ai seguenti ulteriori aspetti gestionali:**

- l'art. 23 della L. 247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell'Ordinamento professionale Forense) prevede l'affidamento della responsabilità di una pubblica avvocatura ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità ai principi della legge professionale, rispondendo direttamente al legale rappresentante dell'Ente (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 5448 del 23.12.2016);
- il "Regolamento sul funzionamento dell'avvocatura e sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell'AdSP" approvato, con delibera presidenziale n. 269/17 del 15/11/2017, a garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia connaturate all'esercizio delle funzioni di consulenza legale e di rappresentanza e assistenza in giudizio dell'Ente disciplina gli aspetti procedurali di tali tipologie di incarichi;
- con l'approvazione del citato Regolamento si sancisce, in linea con dottrina e giurisprudenza, il potere di rappresentanza dell'organo di vertice (nonché il potere in generale di decidere se resistere o ricorrere in giudizio), demandando al dirigente preposto al settore legale la scelta se avvalersi o meno di professionalità esterne, previa ricognizione interna, nonché la scelta del professionista da nominare, venendo a rilevare questa scelta tra quelle ricadenti nelle attività gestionali tipiche del dirigente, ai sensi delle previsioni generali di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 165/2001 (in terminis, Cons. Stato, sez.V, 14 febbraio 2012, n. 730; Corte dei Conti, deliberazione 156/2017);
- il co. 1 dell'art. 8 del citato Regolamento stabilisce che tra le ragioni per attribuire *“la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente...all'avvocatura del libero foro”* vi è la **“continuità difensiva con precedenti gradi di giudizio”**, nonché, il co. 4 dello stesso articolo prescrive che tra gli elementi di valutazione per l'affidamento di incarichi ad avvocati del libero Foro c'è *“l'evidente consequenzialità e complementarietà con altri precedenti incarichi aventi lo stesso oggetto con quello da assegnare”*;
- che il prof. avv. di libero foro Giovanni Capo, congiuntamente all'avv. interno all'Ente Barbara Pisacane, è stato il procuratore costituito per l'Ente nel richiamato procedimento innanzi al Tribunale di Napoli (sezione specializzata in materia di impresa) n. R.G. 2007/2014 ed entrambi hanno espletato con professionalità l'incarico assegnato, conclusosi con la favorevole sentenza n. 2938/2019, che ha rigettato la domanda proposta dal prof. arch. Pica Ciamarra nei confronti di questo Ente, condannando parte attrice alla refusione delle spese di giudizio, rendendo opportuno confermare l'incarico agli stessi anche per la fase di Appello;
- che anche il Consiglio di Stato, nella Adunanza della Commissione Speciale del 9 aprile 2018, num. affare 01502/2017, (oggetto: Autorità Nazionale Anticorruzione, linee guida per l'affidamento dei servizi legali) alla lettera ii), 10° capoverso, dell'art. VII, ha stabilito che nella scelta del professionista, tra i profili da valorizzare rientra: *“la pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione Appaltante in relazione alla medesima questione”*;



Delibera n. 281/2019

- è illegittimo l'affidamento di un incarico di patrocinio con la previsione del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o la previsione di un compenso molto al di sotto dei minimi tariffari che, in tale denegata ipotesi, lederebbe il prestigio della professione (TAR Milano, Sez. V, n. 902 del 19/04/2017; TAR Lecce n. 875 del 31.5.2017; TAR SICILIA, Palermo, sez. III, sentenza n. 3057 del 22.12.2016). Ciò che rileva è il principio secondo il quale la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al prestigio della professione, già insito nel nostro ordinamento nell'art. 2233 c.c. che espressamente si occupa del contratto d'opera intellettuale, precisando che tale norma si indirizza, infatti, al singolo professionista, disciplinando i suoi rapporti con il cliente nell'ambito del singolo rapporto contrattuale, senza attribuire alcun potere di vigilanza agli Ordini in merito alle scelte contrattuali dei propri iscritti (TAR Palermo, sez. III, sentenza n. 334 del 6.2.2017; Corte di Giustizia, sentenza 18 luglio 2013 C-136/12);
- il compenso professionale dell'avv. Giovanni Capo per la costituzione nel citato procedimento viene determinato in relazione ai valori minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui ai parametri del D.M. n. 37 dell'8.3.2018, in complessivi **euro 9.471,15** (€ 6.491,00 per compenso, € 973,65 per spese generali al 15%, € 1.707,91 di I.V.A. ed € 298,59 per C.P.A.);
- la Convenzione disciplinare di incarico, una volta sottoscritta dall'avvocato di libero foro incaricato, attribuirà alla presente delibera efficacia esecutiva e l'avvocato si obbliga, fin d'ora, a dare tempestivo avviso della eventualità che costi e/o compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (cfr. art. 13 c. 5 L. 247/2012, richiamato dall'Ufficio Studi del C.N.F. presso il Ministero della Giustizia nella scheda n. 67 del 12.10.2017);
- Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa totale pari ad **Euro 9.471,15** a valere sul capitolo U113-27 (Spese legali, giudiziarie e varie) in conto competenza dell'esercizio finanziario 2019 emesso dall'Ufficio Amministrazione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente delibera ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

### **PROPONE**

che l'incarico di rappresentare e difendere l'AdSP del Mar Tirreno Centrale sia affidato agli avv.ti Giovanni Capo e Barbara Pisacane, in possesso di idonea qualifica e della professionalità necessaria, e che il conferimento dello stesso avvenga previo rilascio di procure speciali ad litem;

**IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA**  
**(Avv. Antonio del Mese)**

---





Delibera n. 281/2019

**CONSIDERATO CHE** la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;

### **D E L I B E R A**

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta dal dirigente dell'Avvocatura Avv. Antonio del Mese;
- 2) Di autorizzare l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a costituirsi nel giudizio proposto innanzi alla Corte di Appello dal prof. arch. Massimo Pica Ciamarra – PCA int. Pica Ciamarra Associati contro l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per la riforma della sentenza resa *inter partes* dal Tribunale di Napoli (sezione specializzata in materia di impresa) il 15 Marzo 2019 e pubblicata il 18 Marzo 2019 n. 2938/2019 nel giudizio R.G. 2007/2014;
- 3) Di affidare il relativo incarico congiunto di rappresentanza e difesa, ad ogni effetto e conseguenza di legge, al prof. avv. Giovanni Capo, di libero foro, al quale verrà rilasciata apposita procura speciale ad litem non appena sottoscritta la Convenzione ed all'avv. Barbara Pisacane, avvocato interno all'Ente;
- 4) Di impegnare l'importo di **Euro 9.471,15**, quale spesa presuntiva da sostenere per oneri legali, comprensivo di spese generali, CPA ed IVA in favore del prof. Giovanni Capo, avvocato di libero foro, che sottoscriverà apposita convenzione;
- 5) Che la spesa graverà sul capitolo U113-27 (Spese legali, giudiziarie e varie) del bilancio del corrente esercizio finanziario come da certificato di disponibilità n. 7610 emesso dall'Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi in data 24/10/2019;
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;  
Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell'Avvocatura, dell'Ufficio Grandi Progetti, dell'Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi, per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente/Amministrazione Trasparente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale/Provvedimenti Organi Indirizzo Politico/Delibere Organo Monocratico di Vertice/Anno 2019;
- 7) Di notificare la presente Delibera all'avv. Giovanni Capo ([avvgiovannicapo@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvgiovannicapo@pec.ordineforense.salerno.it)).

Napoli/Salerno 04.11.2019

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro SPIRITO**

**Si notifica:** Avvocatura \_\_\_\_\_ Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi \_\_\_\_\_ Ufficio Grandi Progetti \_\_\_\_\_  
**via mail:** Ufficio R.P.C.T. avv. Barbara Pisacane; dr.D.T. Sara.